

## **SINTESI**

**Causa Martellacci c. Italia – Terza Sezione – sentenza 28 settembre 2006 (ricorso n. 33447/02)**

(constatazione di violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo)

**Fatto.** Ricorso proposto per violazione degli artt. 8 (*libertà di corrispondenza*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU. In particolare, il ricorrente sosteneva che le interdizioni disposte nei suoi confronti in pendenza della procedura fallimentare avevano violato il suo diritto alla privacy e che non aveva avuto a disposizione alcun mezzo di ricorso per poter portare avanti all'autorità giudiziaria le ragioni delle sue doglianze.

**Decisione.** La Corte ha ritenuto che, in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle interdizioni in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione, l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata del richiedente sia incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU.

Ritenuto che la mera constatazione della violazione costituisca nella fattispecie una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte ha liquidato a favore del ricorrente la somma di €2.000 per le spese sostenute.

